

ART. 31 RCG – RCO SCUOLE PARROCCHIALI

I. Oggetto dell'Assicurazione per le Scuole Parrocchiali

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza delle somme assicurate, convenute ed indicate, di quanto l'Assicurato sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per fatto proprio o delle persone di cui debba rispondere a norma di legge (esclusi i volontari) a titolo di risarcimento per danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le attività complementari, preliminari, accessorie ricreative, sportive (con esclusione di tutte le attività indicate al successivo articolo 3 delle "norme che regolano l'assicurazione infortuni") e vale sia che l'assicurato agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato anche da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione è prestata per danni conseguenti:

- a) a tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche ed interscolastiche, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi o comunque siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti o da organi autorizzati dagli stessi, purché in regola con le direttive ministeriali.
- b) a mero titolo esemplificativo non esaustivo si possono indicare, oltre la normale attività di studi, le ore di educazione fisica in palestra, in piscina e su campi sportivi in genere; le attività ginnico-sportive extracurricolari, i viaggi di istruzione, le gite scolastiche, nonché ogni permanenza fuori dalla scuola a scopo didattico e sportivo, senza limitazione di orari e anche fuori dal territorio comunale, compresi i pernottamenti e i soggiorni continuativi anche all'estero, le attività di ricreazione all'interno e all'esterno della scuola, le visite guidate a musei, aziende, laboratori e le attività culturali in genere;
- c) al servizio esterno alla scuola svolto da non docenti, purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico;
- d) alle lezioni di educazione fisica e all'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi esterni alla scuola purché, sia in itinere che sul posto, venga prevista adeguata sorveglianza;
- e) all'uso eventuale di un'aula magna o di un cinema-teatro annesso alla scuola, purché non aperto al pubblico a pagamento;
- f) al tragitto casa-scuola e/o pre e dopo scuola e viceversa per il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario delle lezioni, purché l'alunno sia accompagnato da genitori, soggetti delegati da chi esercita la potestà sui minori, personale scolastico;

- g) alle attività di pre-scuola e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito in supporto da strutture di volontariato;
- h) relativamente alle attività esterne, la garanzia è operante solo se il Contraente ha predisposto la sorveglianza prevista dalla normativa scolastica;
- i) alla tutela del servizio per la salute e la sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, la garanzia si estende alla responsabilità civile del responsabile e degli addetti a tale servizio a condizione che tali mansioni siano coperte da persone identificabili fra gli Assicurati.

L'Assicurazione si intende estesa alle attività ludico-sportive o di avviamento alla pratica di uno sport regolarmente deliberate dai soggetti preposti, ma organizzate e gestite (anche con compiti di vigilanza) da genitori/tutori, anche in assenza di personale scolastico, in orario pomeridiano o in giornate festive, presso la struttura scolastica o presso centri sportivi esterni ad essa.

II. Terzieta

Gli alunni sono considerati Terzi fra loro.

Limitatamente ai soggetti assicurati: personale dipendente; genitori – tutori - accompagnatori, purché nell'esercizio delle funzioni o delle attività previste dalla presente Assicurazione e limitatamente alle lesioni gravi e gravissime come definite dall'articolo 583 c.p., sono terzi tra loro.

III. Garanzia RCO – Responsabilità Civile Verso Prestatori d'Opera. – Responsabilità verso alunni ed operatori della scuola assicurati all'INAIL

L'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti dagli operatori della scuola obbligatoriamente assicurati all'INAIL ed eventualmente non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro. Pertanto, l'Impresa risponde delle somme che il Contraente sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche, nonché del D. lgs. n° 38 del 23 febbraio 2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

2) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965, e del D. lgs. n° 38 del 23 febbraio 2000, cagionati ai prestatori di lavoro indicati al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%.

L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS secondo quanto stabilito dall'art. 14 della Legge n° 222 del 12 giugno 1984.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che il Contraente sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

IV. Richieste di indennizzo e di risarcimento nei settori Infortuni e Responsabilità civile

Poiché il presente piano assicurativo è stato stipulato dal Contraente anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari (o soltanto qualcuno di essi) non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennizzo dovuto ai sensi della garanzia Infortuni, ed avanzino verso il contraente maggiori pretese a titolo di Responsabilità Civile, detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato per essere computato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere a seguito di sentenza definitiva o transazione.

Qualora successivamente alla liquidazione del sinistro ai sensi della garanzia infortuni vengano avanzate verso il Contraente richieste di risarcimento a titolo di Responsabilità Civile, l'importo erogato in base alla garanzia infortuni verrà considerato quale acconto sull'eventuale maggior importo che il Contraente fosse tenuto a corrispondere a seguito di sentenza definitiva o di transazione.

V. Art. 28 Responsabilità dei prestatori di lavoro in regime di somministrazione lavoro (D.LGS. N.276 DEL 10/9/03) e dei lavoratori atipici

La Società si obbliga a tenere indenni per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i dipendenti, nello svolgimento delle loro mansioni:

- i prestatori di lavoro in regime di somministrazione lavoro ai sensi del D.Lgs. n.276 del 10/9/03;
- i prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della Legge 08/08/1995 n. 335;
- i lavoratori parasubordinati;
- gli stagisti.

2 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. 32 PERSONE NON CONSIDERATE TERZE

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il Legale Rappresentante dell'Ente Ecclesiastico assicurato per conto del quale viene prestata la garanzia, nonché le persone che si trovino con loro in rapporto di cui alla lettera b) che segue;
- b) i genitori del Legale Rappresentante dell'Ente Ecclesiastico assicurato e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza anche occasionale, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
- d) i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Ente Ecclesiastico assicurato/contraente, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione.

ART. 33 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da proprietà e circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione;
- d) alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- e) conseguenti a:
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
 - inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo salvo quelli derivanti da rottura accidentale di impianti o condutture previa applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro e comunque con il massimo indennizzo di euro 100.000,00 per uno o più sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa;
- f) da furto;
- g) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- h) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- i) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- j) derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali nei quali svolge l'attività cui si riferisce l'assicurazione;
- k) da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, hardware, software;
- l) a condutture e impianti sotterranei in genere;
- m) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- n) derivanti da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- o) derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriali, aziendali;
- p) alle cose che si trovano nell'ambito dell'esecuzione di lavori;
- q) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- r) cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;

- s) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- t) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
- u) derivanti da malattie professionali;
- v) derivanti direttamente o indirettamente da:
 - organismi geneticamente modificati (OGM);
 - tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
 - muffe tossiche, funghi o batteri;
 - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di amianto; uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di amianto;
 - provocati da campi elettromagnetici;
- w) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- x) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra

L'assicurazione non vale per le attività parrocchiali che risultano gestite da Enti dotati di autonoma soggettività giuridica rispetto all'Ente Parrocchia.

ART. 34 PLURALITÀ DI ASSICURATI – MASSIMO RISARCIMENTO

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.

Nel caso in cui un unico sinistro interessi contemporaneamente l'assicurazione R.C.T. e l'assicurazione R.C.O. il massimale R.C.T. per ogni sinistro rappresenta la massima esposizione da parte della Società.

ART. 35 FRANCHIGIA OPERANTE PER DANNI A COSE

Limitatamente ai danni arrecati a cose di proprietà di terzi dei quali l'Assicurato sia civilmente responsabile il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione di un importo pari a euro 300,00.

ART. 36 ASSICURAZIONE A SECONDO RISCHIO

Qualora l'Ente ecclesiastico, indicato nell'allegato A) del presente Piano Assicurativo, abbia in corso per lo stesso rischio altra polizza RCT/RCO presso altra impresa assicuratrice, si conviene tra le Parti, che la presente polizza RCT/RCO opererà a secondo rischio e viene prestata per l'eccedenza rispetto ai massimali prestati dalla polizza a primo rischio. Per le garanzie non previste nelle polizze a primo rischio ma presenti invece nelle garanzie di cui al presente Piano Assicurativo, l'assicurazione viene prestata a primo rischio e fino a concorrenza dei massimali assicurati previsti dal presente Piano Assicurativo.

Qualora per l'Ente ecclesiastico, indicato nell'allegato A) del presente Piano Assicurativo, non operi l'assicurazione di responsabilità civile, si conviene tra le Parti che si intendono valide le prestazioni di responsabilità civile del presente Piano Assicurativo

MASSIMALI ASSICURATI

Il presente Piano Assicurativo è sottoscritto dalla Diocesi di Padova, in quanto Ente diretto interessato alla copertura della responsabilità civile, con annesse le garanzie ivi previste, derivante all'Ente Diocesi medesimo, agli Enti Parrocchia e agli Enti Diocesani soggetti alla giurisdizione canonica del Vescovo di Padova.

L'assicurazione opera fino alla concorrenza di **euro 5.000.000,00** che rappresentano il massimale complessivo per sinistro riguardante le garanzie di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso i Prestatori di Lavoro (RCO) con i limiti di:

Euro 5.000.000,00 per ogni persona deceduta o ferita relativamente alla prestazione RCT;

Euro 5.000.000,00 per danni a cose relativamente alla prestazione RCT;

Euro 5.000.000,00 per ogni persona deceduta o ferita relativamente alla prestazione RCO.

Euro 2.000.000 per sinistro

Relativamente alla Sezione RCG – RCO Scuole Parrocchiali l'assicurazione opera fino alla concorrenza di euro 2.000.000,00 che rappresentano il massimale complessivo per sinistro riguardante le garanzie di Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) con i seguenti limiti:

euro 2.000.000,00 per ogni persona deceduta o ferita relativamente alla prestazione RCT;

euro 1.000.000,0 per danni a cose relativamente alla prestazione RCT;

euro 2.000.000,00 per ogni persona deceduta o ferita relativamente alla prestazione RCO.